

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **316/1985** (ECLI:IT:COST:1985:316)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **03/12/1985**

Deposito del **06/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11224**

Atti decisi:

N. 316

ORDINANZA 3 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 297 bis del 18 dicembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1982

dal Pretore di Montefiascone nel procedimento civile vertente tra Pasquini Olinto e Gentili Assunta, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con ord. 27 aprile 1982 il Pretore di Montefiascone, nel corso del procedimento civile fra Pasquini Olinto e Gentili Assunta, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 l. 27 luglio 1978 n. 392 con riferimento all'art. 70 Cost.,

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma in parola, invocata dal ricorrente a fondamento del diritto di recesso da un contratto di locazione in corso fra le parti, sarebbe stata formulata sulla base di alcune divergenze fra un emendamento sostitutivo, approvato dalla Camera dei deputati il 20 luglio 1978, e il testo risultante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Considerato, però, che nonostante le apodittiche affermazioni del Pretore, non è dato capire dall'ordinanza quale sia la causa di recesso invocata dal locatore, né quale sia esattamente il regime normativo cui va riferito il contratto de quo: e ciò tanto più in quanto il testo della norma denunziata è stato ampiamente modificato con d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella l. 31 marzo 1979 n. 93, in guisa che non è nemmeno possibile stabilire se la rilevanza sussistesse, dopo tali modifiche, al momento della rimessione (1982),

che, pertanto, la sollevata questione non può trovare ingresso per manifesto difetto di motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata dal Pretore di Montefiascone con ord. 27 aprile 1982 con riferimento all'art. 70 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.